

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 198

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

l'11 agosto 2020

Disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In Italia nel 2019, secondo i dati statistici dell'INAIL, sono stati denunciati complessivamente 644.803 infortuni sul lavoro, un numero sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (-0,09 per cento) confermando un trend positivo che va avanti da diversi anni, non può sottintendersi che una concausa della contrazione va purtroppo ascritta al forte calo occupazionale.

Con riguardo all'aspetto più drammatico, quando gli infortuni causano la morte del lavoratore, nel periodo gennaio/agosto 2019, l'Osservatorio sicurezza sul lavoro ha registrato sul territorio nazionale un totale di 685 morti, con un andamento decrescente rispetto al periodo gennaio/agosto 2018 che ha registrato 713 morti.

I casi di morte sul lavoro registrati per regione d'Italia, mettono la Sardegna al 19° posto con una percentuale dell'1,6 per cento sui casi totali e un indice di incidenza sugli occupati del 14,2 con la seguente ripartizione per province: Sud Sardegna indice di incidenza del 37,6 su 106.268 occupati; Cagliari indice di incidenza 11,9 su 198.438 occupati; Nuoro indice di incidenza 5,9 su 169.361 occupati e infine Oristano che ha registrato un indice di incidenza pari allo 0 su 49.755 occupati.

Assumono rilievo particolare gli incidenti dovuti a "cadute dall'alto di persone o gravi" poiché rappresentano la prima causa di morte nel settore edile, che risulta tra i primissimi posti per casi di morte. Nei lavori che si svolgono in quota, a un'altezza superiore ai 2 metri da un piano stabile, il rischio di caduta assume un'importanza legata alle conseguenze sul lavoratore, con lesioni permanenti e nei casi più gravi la morte. Da qui, l'obbligo per il legislatore di emanare disposizioni che impongono al datore di lavoro un'adeguata valutazione dei rischi e ai lavoratori una corretta formazione e informazione sul rischio di cadute dall'alto.

La presente norma intende recepire la normativa nazionale e, in particolare, la fattispecie contemplata nel decreto legislativo n. 81 del 2008 al titolo IV, capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota), e il decreto legislativo n. 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevedendo idonee misure relative alla realizzazione dei lavori in quota in tutti i settori di attività, pubblici e privati. È necessario quindi recepire e accertarsi che in ogni cantiere, in particolare in quelli dove si effettuano lavori in quota, siano adottate, dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione, tutte quelle misure di prevenzione idonee a limitare il rischio di infortuni.

La proposta di legge consta di sette articoli.

Articolo 1 - Finalità

Nell'articolo 1 viene definita la finalità della presente legge, volta a disciplinare, con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008, la materia della prevenzione dei rischi degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Nell'articolo 2 vengono definiti in particolare gli ambiti di applicazione, ossia le attività pubbliche e private previste dall'articolo 105 del capo II del titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Rientrano tra queste i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in qualsiasi materiale, comprese linee e impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, forestali. Tale normativa si estende anche alle attività non contemplate da idonea normativa.

Articolo 3 - Definizione e tipologia di intervento

Nell'articolo 3 si precisa che per "lavoro in quota" si intende un lavoro svolto ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. In riferimento al decreto si contemplano come principali sistemi di sicurezza dal rischio di cadute dall'alto di persone e/o gravi, i sistemi di ancoraggio permanenti. Laddove queste misure di protezione collettive non possano essere garantite, per problemi di qualsivoglia natura, si ricorre a dotare i lavoratori di idonea protezione di sicurezza individuale a norma UNI EN 795/2002.

Articolo 4 - Definizioni

Nell'articolo 4 vengono riprese le definizioni specifiche, in coerenza con l'articolo 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Sono "cantieri temporanei o mobili" i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il "committente" è colui per il quale si realizza l'opera, si distinguono le fasi di progettazione dell'opera e della sua realizzazione, individuando esattamente la persona responsabile, nonché il responsabile della redazione del piano operativo di sicurezza.

Articolo 5 - Attività di controllo e responsabilità

Nell'articolo 5 vengono individuate le attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza del lavoratore nei lavori in quota e i responsabili nelle diverse fasi operative, ossia nella progettazione e realizzazione dell'opera.

Articolo 6 - Competenze della Regione

Nell'articolo 6 si rinvia alla Giunta regionale l'elaborazione delle linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Tali linee di indirizzo devono essere il più precise possibile nei diversi ambiti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 7 - Definisce le competenze dei comuni che verificano il rispetto delle linee di indirizzo contenute nell'articolo 6 in sede di esame delle richieste dei titoli abilitativi previsti dalla normativa regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attesa di una normativa organica sulla prevenzione e sicurezza, disciplina la materia relativa alla prevenzione dei rischi degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, nei cantieri temporanei o mobili, di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività pubbliche e private previste dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e ad ogni altra attività lavorativa svolta in quota anche quando non espressamente richiamata da normative specifiche.

Art. 3

Definizione e tipologia di intervento

1. Per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore, e/o il grave, al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

2. In tutti gli interventi di lavoro in quota nei diversi settori, edile, impiantistica tecnica, energetica o simili, sia nel caso di nuove attività che nella manutenzione o ampliamento di attività esistenti, è garantita la sicurezza dal rischio di cadute dall'alto, di persone e/o gravi, attraverso sistemi di ancoraggio permanenti.

3. Qualora non sia possibile garantire

misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione individuale a norma UNI EN 795/2002.

Art. 4

Definizioni

1. Per le finalità della presente legge, in coerenza con l'articolo 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intende per:

- a) "cantiere temporaneo o mobile": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del citato decreto legislativo;
- b) "committente": il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- c) "responsabile dei lavori": il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera;
- d) "coordinatore per la progettazione": il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) "coordinatore per l'esecuzione dei lavori": il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) "piano operativo di sicurezza": il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato;
- g) "impresa affidataria": l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Art. 5

Attività di controllo e responsabilità

1. Il coordinatore per la progettazione dell'opera è responsabile, durante la fase progettuale, della redazione di un fascicolo del piano di sicurezza e di coordinamento e di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

2. I requisiti di sicurezza sono contenuti in una attestazione del progettista da allegare alla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione di inizio lavori, in cui sono indicati i punti previsti per l'installazione dei dispositivi di ancoraggio e l'indicazione della via di accesso al lavoro in quota, come da normativa e da linee guida dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Resta in capo al responsabile dei lavori il controllo della corretta installazione dei dispositivi di sicurezza e del loro regolare utilizzo, nonché la formazione degli addetti.

Art. 6

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, al fine di consentire un efficace controllo sulla redazione degli atti di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva una deliberazione contenente le linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto. Esse specificano i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento, le indicazioni da riportare nel fascicolo sulle informazioni utili ai fini della prevenzione, definizioni, specifiche tecniche, dispositivi e ancoraggi, precisazioni su ambiti di operatività, buone prassi da seguire, normative tecniche di riferimento.

Art. 7

Competenze del comune e normativa transitoria

1. Il comune competente, in sede di esame delle richieste dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa regionale e nel rispetto dei termini di cui agli articoli 20 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia di edilizia), procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 6. I termini del procedimento di rilascio del titolo abilitativo e, in ogni caso, l'effettivo inizio dei lavori, sono sospesi fino all'esito positivo di tale riscontro.

2. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 6, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.